CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

Funzione Pubblica

Roma, 27 aprile 2026

Prot. n. 242026

Dott. **Alessandro Buccino Grimaldi**
Direttore Generale degli Archivi Notarili

Oggetto: *gestione della mobilità presso gli Archivi Notarili – provvedimento di assegnazione della reggenza dell'Archivio Notarile di Pesaro*

E' noto che l'amministrazione degli Archivi Notarili soffre sia di una grave carenza di personale, divenuta cronica a causa della decennale incapacità dell'UCAN di effettuare assunzioni idonee a garantire, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, il *turn over* del personale sia di un sottodimensionamento degli organici determinato **dalla incapacità dell'UCAN, a partire dal 2011, di proteggere l'amministrazione dalla scure dei tagli agli organici imposti, in particolare, dalle leggi sulla *Spending Review* (a differenza delle altre articolazioni del Ministero che hanno subito tagli solo simbolici degli organici).**

Tale incapacità gestionale, che ha determinato, tra l'altro, un sistematico, gratuito e grave ritardo nel pagamento dei buoni pasto e del salario accessorio ai lavoratori, è addebitabile a coloro che hanno diretto l'amministrazione per oltre un decennio (Direttore Generale e parte della dirigenza dell'UCAN) ed ha raggiunto il suo vertice in tema di gestione della mobilità. Infatti, attesa la necessità di tappare i buchi (*rectius* le falle) di organico attraverso gli istituti dell'applicazione e della reggenza, l'adozione di discutibili provvedimenti in tema di mobilità temporanea ha provocato un diffuso malcontento tra i destinatari, decine di interventi sindacali a tutela dei lavoratori, obbligati a lavorare su più sedi distanti tra loro anche centinaia di chilometri, e, sovente, un contenzioso innanzi all'AG competente con condanna dell'Amministrazione anche al pagamento delle spese processuali.

Per ovviare alla pedestre gestione della mobilità, divenuta un autentico buco nero dell'amministrazione, questa Organizzazione Sindacale ha chiesto ed ottenuto di rivedere la disciplina della materia (**dopo oltre vent'anni il 6 ottobre del 2021, dopo mesi di trattative, è stato siglato un nuovo accordo di mobilità**) e di inserire nell'articolato una clausola di salvaguardia (la possibilità di rivedere l'accordo attraverso una nuova sessione di trattative) per ovviare a criticità rimaste insolute e/o sopravvenute. Purtroppo, dopo la firma del nuovo accordo, la gestione della mobilità non ha registrato miglioramenti. La dirigenza dell'UCAN, invero, attraverso interpretazioni capziose, contrarie alla lettera ed alla *ratio* della norma, **ha disposto applicazioni e reggenze senza sostanziali novità rispetto al passato ossia facendo ricadere l'onere della mobilità temporanea sempre sugli stessi lavoratori ed escludendo deliberatamente altri, con buona pace per il principio costituzionale di imparzialità.**

Proprio al fine di stanare la dirigenza UCAN ed impedire alla stessa di perpetrare l'iniqua gestione della mobilità temporanea, questa sigla sindacale ha chiesto ed ottenuto, dopo molte insistenze **e**

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

dopo circa tre anni, la riapertura del tavolo negoziale sulla mobilità. Tuttavia, una volta aperta la trattativa, il tavolo negoziale non è stato più riconvocato. Tale comportamento ha certificato la mala fede dell'amministrazione perché ha reso evidenti le sue reali intenzioni in tema di mobilità: tutto cambi perché nulla cambi! Per la CISL ciò è inaccettabile: **in materia di mobilità sussiste, *ope legis*, una riserva di contrattazione e, conseguentemente, la violazione dei criteri di mobilità concordati e/o i comportamenti dilatori nell'adempimento degli obblighi a negoziare su tale materia costituiscono condotta antisindacale suscettibile di censura innanzi all'AG competente**.

Tra le interpretazioni poste in essere *ad usum delphini* dalla dirigenza dell'UCAN vi è quella dell'art. 20 comma 5 dell'accordo di mobilità, il quale statuisce che l'applicazione **non può durare oltre l'anno e non può essere rinnovata prima che sia trascorso un biennio dal termine dell'applicazione precedente**. Secondo quanto si afferma, da ultimo, in una nota di risposta al collega Arturo Pepe, capo dell'archivio di Pisa (il collega ha chiesto la revoca del provvedimento che gli ha conferito la reggenza dell'Archivio Notarile di Pesaro, dopo ben quattro anni di reggenze pressoché continuative, in allegato 1), **nel caso di reggenza, come nel caso delle applicazioni *tout court*, il calcolo dell'anno va effettuato tenendo conto solo dei giorni di effettiva applicazione**. Tale interpretazione, nel caso delle reggenze è profondamente errata e discriminatoria in quanto **la responsabilità datoriale del conservatore reggente per legge non è limitata ai giorni di effettiva trasferta, ossia ai giorni il cui egli presta attività, in presenza (o da remoto se consentito), nell'ufficio retto, ma si estende a tutto il periodo della reggenza ossia anche ai giorni in cui egli lavora nell'ufficio di appartenenza. L'applicazione per reggenza, pertanto, non può essere mai considerata saltuaria, tale non essendo appunto la titolarità di un ufficio, che non consente interruzioni e del quale il conservatore rimane responsabile anche nei giorni nei quali non vi è materialmente presente. Tale assunto è confermato dalla circostanza che la posizione organizzativa riconosciuta al reggente è proporzionata non ai giorni di effettiva applicazione ma all'intero periodo di reggenza. In caso contrario si dovrebbe ipotizzare la immaginifica figura di un *munus* per così dire "*intermittente*", da alternarsi, secondo presenza, tra Archivio di provenienza e archivio di destinazione.**

Tra le altre interpretazioni strumentalmente utilizzate dall'amministrazione per avere le mani libere in tema di reggenze, sì da privilegiare pochi in danno della generalità, vi è quella dell'art. 11 della legge 17 maggio 1952 n.629, anch'essa contenuta, da ultimo, nella menzionata nota di risposta al conservatore di Pisa. Tale norma, secondo la singolare lettura della dirigenza dell'UCAN, prevedendo l'applicazione temporanea di impiegati "*da un archivio ad altro archivio notarile*" impedirebbe di affidare d'ufficio la reggenza ai conservatori in forza all'UCAN (*sic!*) mentre la consentirebbe solo ad istanza dei conservatori medesimi. Se tale assunto fosse vero, ossia se, come si afferma nella cennata nota di risposta, la legge 629/1952, in tema di riordinamento degli Archivi notarili, differenzia "*agli artt. 8 e 9, in ragione delle differenti funzioni svolte, il personale assegnato all'Ufficio Centrale degli Archivi notarili da quello destinato agli Archivi notarili distrettuali*", non si comprende **come mai e soprattutto in base a quale norma l'amministrazione abbia applicato sistematicamente e da anni conservatori ed altri lavoratori dagli archivi distrettuali all'UCAN.** In realtà, la corretta interpretazione del citato art. 11 è ben diversa da quella adottata dalla dirigenza dell'UCAN. Invero, una lettura meramente testuale della norma, secondo cui possano essere destinatari di provvedimenti di applicazione temporanea solo impiegati in servizio presso gli Archivi Notarili e non presso l'UCAN, **è errata in quanto ignora la circostanza che, all'epoca della sua entrata in vigore, l'UCAN, come tale, non era ancora venuto ad esistenza, essendo i servizi amministrativi e contabili degli Archivi notarili, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, nella sua formulazione originaria, assicurati direttamente dall'Amministrazione centrale del Ministero per la grazia e giustizia (nella nomenclatura del tempo)**. Considerata la struttura organizzativa

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

dell'epoca è evidente che, a parte l'esiguo personale (18 unità) appartenente al ruolo degli Archivi allo scopo ivi destinato, **la disposizione sull'applicazione temporanea di impiegati non potesse che riguardare solo quelli in servizio presso un Archivio verso altro Archivio**. La successiva formale istituzione dell'UCAN, come amministrazione finanziariamente autonoma con propria dotazione organica, rende la lettura della norma fatta dall'amministrazione totalmente obsoleta (*rectius* strumentale), come dimostrano i menzionati provvedimenti di applicazione temporanea presso l'UCAN di impiegati, conservatori compresi, in servizio presso gli Archivi notarili. Tali provvedimenti, invero, stando alla lettera della norma, non avrebbero potuto essere adottati. Inoltre, l'asserita distinzione tra le funzioni del personale assegnato all'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili e quelle dei lavoratori in servizio presso gli Archivi Notarili distrettuali, che avrebbero delineato gli artt. 8 e 9 della L.629/52, è destituita di ogni fondamento in quanto **il Contratto Collettivo Integrativo vigente, unica fonte normativa per legge di mansioni e competenze dei lavoratori degli Archivi Notarili, non prevede alcuna distinzione tra lavoratori UCAN e lavoratori degli Archivi Notarili distrettuali.**

Con riferimento più specifico al conferimento della reggenza dell'archivio di Pesaro, va precisato che il collega Arturo Pepe, conservatore dell'Archivio di Pisa, è un dirigente sindacale della scrivente sigla sindacale nonché componente della RSU. Orbene, secondo la più recente giurisprudenza (in allegato 2), nel concetto di "*trasferimento*" del dirigente sindacale, subordinato al nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza o della RSU dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori e dall'art. 20, comma 4, del CCNQ 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, vi rientra ogni provvedimento/comportamento datoriale che, ancorché lecito e necessario, produca, anche mediatamente, l'effetto di allontanare (in senso geografico extra comunale) per un apprezzabile lasso di tempo il lavoratore dirigente sindacale dal contesto lavorativo ove esplica le proprie funzioni di rilevanza sindacale a vantaggio dei lavoratori. **Tale fattispecie, secondo la medesima giurisprudenza, ricorre anche quando il lavoratore sia adibito ad attività, pertinenti alla propria area di inquadramento, presso un'altra unità operativa ubicata in altro comune per un impegno orario parziale e per un periodo di tempo limitato.**

Tanto premesso, la CISL chiede che il provvedimento di assegnazione della reggenza dell'Archivio Notarile di Pesaro, di cui in premessa, sia revocato e che sia riaperto, senza ulteriori indugi, il tavolo negoziale per la modifica del vigente accordo sui criteri di mobilità.

La CISL, infine, chiede, anche in attuazione della disciplina anticorruzione, l'avvicendamento dei dirigenti che presso l'UCAN da anni sovrintendono alla gestione della mobilità, dell'approvvigionamento dei buoni pasto e del pagamento del salario accessorio. I lavoratori degli Archivi Notarili, che con incommensurabili sacrifici personali assicurano quotidianamente i servizi all'utenza in una amministrazione così disastrata, meritano una gestione efficiente, puntuale e cristallina del loro rapporto di lavoro da parte dell'UCAN.

La CISL si riserva libertà di iniziativa in caso di negativo riscontro.

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

gestione della mobilità presso gli Archivi Notarili – provvedimento di assegnazione della reggenza dell'Archivio Notarile di Pesaro

Da **posta-certificata@pec.aruba.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>
A **coordinamentogiustizia.cisl@pec.it** <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>
Data lunedì 27 aprile 2026 - 12:17

Ricevuta di accettazione

Il giorno 27/04/2026 alle ore 12:17:03 (+0200) il messaggio
"gestione della mobilità presso gli Archivi Notarili ? provvedimento di assegnazione della reggenza dell?Archivio Notarile di Pesaro" proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it"
ed indirizzato a:

- prot.ucan@giustiziacert.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: jpec1312.20260427121703.54033.401.1.1@pec.aruba.it

Acceptance pec notification

On 27/04/2026 at 12:17:03 (+0200) the message
"gestione della mobilità presso gli Archivi Notarili ? provvedimento di assegnazione della reggenza dell?Archivio Notarile di Pesaro" from "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it"
and addressed to:

- prot.ucan@giustiziacert.it ("certified mail")

has been accepted by the system and forwarded.
Message identifier: jpec1312.20260427121703.54033.401.1.1@pec.aruba.it

daticert.xml
smime.p7s